

Enti di comodo. I chiarimenti delle Entrate sulla manovra 2007

Società consolidanti bocciate in operatività

Più margini per i soggetti in regime di trasparenza

Gaetano De Vito

Il reddito di gruppo dichiarato dalla società consolidante o dalla società trasparente, ancorché superiore a quello minimo presunto per le società di comodo, non permette a questi soggetti, in assenza di ricavi sufficienti, di superare il test di operatività. Questo è quanto emerge dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 5/E del 2 febbraio 2007 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 3 febbraio 2007), che costituisce un punto di riferimento obbligato per coloro che si misurano con l'interpretazione delle regole sulle società non operative mentre si avvicina il momento della presentazione delle istanze disapplicative della nuova disciplina all'amministrazione finanziaria.

L'Agenzia, infatti, pur acquisendo il concetto secondo cui la posizione delle società che gestiscono partecipazioni è del tutto dipendente da quella delle partecipate, non permette di evitare,

anche per queste fattispecie, l'interpello disapplicativo

La società trasparente

La circolare lascia intendere, tuttavia, che almeno con riferimento alla società di comodo trasparente, questa non subirebbe alcuna conseguenza anche in assenza di interpello. Ma questo esclusivamente ai fini Ires, perché con riferimento all'Irap e al regime dell'Iva, la mancanza di interpello disapplicativo in base al comma 8 dell'articolo 37-bis, da produrre a seguito dell'ineadeguatezza dei ricavi dichiarati, non eviterebbe l'applicazione del regime previsto per le società non operative.

Non è, inoltre, superfluo tenere conto che tra le possibili argomentazioni da addurre in sede di interpello, inviato dai soggetti che adottano la trasparenza fiscale, va tenuta presente anche quella della mancata percezione dei dividendi in quanto non distribuibili con delibera della sola società trasparente la quale, per adottare questo regime, non può mai detenere diritti di voto, nelle partecipate, superiori al 50% del capitale sociale.

Questo, a maggior ragione, se si considera che, tra le interpretazioni dell'agenzia delle Entrate, c'è anche quella che valide ragioni, quali quelle che hanno indotto la società a sostenere costi straordinari ovvero a non proporre la di-

Le vie di uscita



La Finanziaria 2007 prevede due possibili vie di fuga dalle penalizzazioni previste per le società non più operative: lo scioglimento agevolato e la trasformazione in società semplice. Identici i requisiti soggettivi per potere usufruire delle chance offerte dalla manovra: la società deve presentare le condizioni di non operatività al periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 oppure si deve trovare, nel medesimo esercizio, al primo periodo d'imposta. Inoltre può essere anche presentata un'istanza di interpello al Fisco per ottenere l'esenzione dal trattamento "punitivo". Sul Sole 24 ore di ieri un'analisi della situazione delle società di comodo con un'attenzione particolare per la presentazione della prossima dichiarazione dei redditi

stribuzione di utili per reinvestirli nel processo produttivo, addotte in sede di interpello, potrebbero trovare accoglimento parziale solo con riferimento all'Ires e non all'Irap o all'Iva.

Il consolidato fiscale

Con il consolidato fiscale, le fattispecie disapplicative sarebbero ancora più ridotte, posto che in capo alla consolidante la possibilità di sfuggire al regime è riposta nelle fattispecie in cui sia dimostrata l'impossibilità di acquisire dividendi a causa della mancanza di utili o riserve in capo alle partecipate, sufficienti a superare il test di operatività.

Bisogna osservare, tuttavia, che a prescindere dalla distribuzione di utili, laddove la somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società appartenenti al gruppo, al netto delle perdite subite, fosse superiore al reddito minimo presunto in capo alla consolidante, la stessa sommatoria potrebbe essere sufficiente, da sola, a motivare un interpello disapplicativo, se non altro sotto il profilo dell'Ires.

Questa fattispecie spiegherebbe, infatti, le ragioni per cui, pur detenendo la maggioranza in ciascuna delle società consolidate, non si sia provveduto alla distribuzione di dividendi per reinvestirli nel ciclo produttivo nonché capitalizzare le aziende partecipate.

La svolta per i notai. Dopo l'estensione degli obblighi online

Bollo telematico a forfait

Angelo Busani

Ritoccati gli importi dell'imposta di bollo per la registrazione degli atti in via telematica. A definire i nuovi valori è stato il decreto del viceministro Vincenzo Visco datato 22 febbraio 2007. L'aggiornamento si è reso indispensabile dopo il provvedimento interdizionale (dell'Agenzia delle Entrate, dell'agenzia del Territorio e del ministero della Giustizia) emanato il 6 dicembre 2006, che ha disposto, in particolare:

- l'estensione della registrazione in via telematica agli altri pubblici ufficiali diversi dai notai;
- alla possibilità per i notai di registrare in via facoltativa dal 1° gennaio 2007, con gli strumenti telematici, gli atti per i quali è finora stata necessaria

la registrazione "cartacea"; all'obbligo per i notai di registrare in via telematica tutti gli atti da essi ricevuti o autenticati a far data dal 1° aprile 2007.

Evidentemente, per registrare in via telematica, occorre

GLI IMPORTI

Un decreto fissa le cifre che non sono più determinate dalla lunghezza dell'atto da registrare

che l'imposta di bollo venga forfettizzata (in quanto il suo importo non può più dipendere dal numero dei fogli di cui un atto si compone) e che venga anch'essa pagata non più mediante marche, ma in modo

che sia addebitato il conto corrente di chi registra e corrispondentemente che sia accreditato l'Erario. Ed è dunque per raggiungere questo obiettivo che è stato emanato il decreto del 22 febbraio scorso, il quale, nello specifico, dispone tra l'altro che l'imposta di bollo sia corrisposta:

- in euro 230, per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili, le rinunce a detti diritti e gli atti di divisione sempre aventi ad oggetto beni immobili;
- in euro 300, negli atti di cui sopra, che comportino anche formalità nel Registro delle imprese (si pensi a una deliberazione di aumento di capitale con contestuale conferimento di un bene immobile a liberazione di detto aumento);

in euro 155, per gli atti non traslativi di diritti immobiliari ma che comportino comunque formalità nei registri immobiliari;

in euro 225 per gli atti non traslativi di diritti immobiliari che comportino sia formalità nei Registri Immobiliari che nel Registro delle Imprese;

in euro 30 per la registrazione di procure e atti similari;

in euro 45 per la registrazione di atti di cessione di quote sociali.

Le note al decreto precisano, inoltre, che l'imposta cumulativa deve essere sempre corrisposta per l'intero ammontare anche quando alcune formalità, come quella ipotecaria e la voltura catastale, siano richieste soltanto successivamente alla registrazione dell'atto. In tutti questi casi è previsto che sia dovuto un importo corrispondente alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

NOTIZIE

In breve

IVA

Comunicazione in scadenza domani

Scade domani il termine per la trasmissione telematica della comunicazione annuale dati Iva, disciplinata dall'articolo 8-bis del Dpr 322/98. Sono obbligati a questo adempimento tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, o non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, a eccezione dei contribuenti che per l'anno a cui si riferisce la comunicazione sono esonerati, degli enti pubblici, dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali, delle persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro, ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale.

DIRITTO D'AUTORE

Fimi: sanzioni a chi scarica e condivide

Per Federazione industria musicale italiana (Fimi)

precisa che le norme in vigore colpiscono, con diversi livelli di intensità, «sia chi scarica, sia chi condivide files». Chi scarica semplicemente — si legge in una nota — «rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall'art. 174-ter della legge 633/41». Per chi mette in condivisione opere protette, secondo la Fimi occorre «distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto. Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) della legge 633/41, con sanzioni molto pesanti. Chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto a una sanzione penale che è quella dell'art. 171, comma 1, lett. a-bis)» della legge 633/41.

DIRITTO SOCIETARIO

Storia della riforma, confronto a Roma

«La riforma del diritto societario - Lavori preparatori, testi e materiali». È il titolo del volume (Vietti, Auletta, Lo Cascio, Tombari, Zoppini), che sarà presentato questa mattina a Roma, in un convegno presso la Camera dei deputati (Palazzo Marini, sala delle Colonne, via Poli 19). È prevista la presenza, tra gli altri, dei ministri Clemente Mastella e Pier Luigi Bersani.



Doppia indicazione. Il garante Franco Pizzetti

RISERVATEZZA

Bonifici bancari a prova di privacy e niente dati sanitari su internet

È vietato indicare le condizioni di salute del beneficiario nella causale di un bonifico bancario e pubblicare dati sanitari su Internet. È il contenuto di due decisioni dell'Autorità per la protezione dei dati personali, guidata da Franco Pizzetti. L'Authority ha chiesto a una pubblica amministrazione di usare mandati di pagamento in cui non compaiano riferimenti a patologie associabili ai destinatari degli assegni, ma solo formule generiche o codici numerici. Il garante ha poi vietato alla Puglia la diffusione dei dati sullo stato di salute di circa

4.500 persone disabili, reperibili sul sito della Regione nella graduatoria dei beneficiari di un contributo per l'acquisto di un personal computer. Sul sito erano presenti i nomi e i cognomi dei richiedenti, associati a diverse patologie. I Garanti europei per la protezione dei dati personali hanno approvato, infine, il 14 febbraio, un documento di lavoro che approfondisce requisiti e parametri applicativi da tenere presenti nella creazione e nella gestione di un sistema nazionale di «cartelle cliniche elettroniche».

Non farti ingannare dalle facce d'angelo

Nokia E65

Non giudicare questo telefono dall'aspetto. Scopri al di là dell'acciaio spazzolato la connessione ad alta velocità. Guarda oltre il design accattivante per controllare la tua email. Non fermarti alla brillantezza del display e vai alla fotocamera da 2 megapixel. A volte la bellezza non è superficiale.

Work together. Smarter.

www.nokia.it/e65

NOKIA
Eseries

Copyright © 2007 Nokia. Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Per maggiori informazioni sulla garanzia 24 mesi www.nokia.it/garanzia